




CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



Dazi USA e ricorso alla Corte Suprema

31 marzo 2026





Contents

- 01** Scenario attuale delle politiche USA: overview
- 02** La vicenda giudiziale
- 03** Richiesta di rimborso
- 04** Supporto di KPMG
- 05** Accordo UE-USA

01

Scenario attuale delle politiche USA: overview

I dazi nella Seconda Amministrazione Trump



Overview dei dazi USA per Paese – Ante sentenza

Tutti i Paesi




IEEPA Dazi reciproci
10%

Paesi specifici



IEEPA Dazi reciproci
10-41%

Canada



IEEPA 35%
10% su energia e potassa
Esclusi i prodotti USMCA

Messico



IEEPA 25% (30% sospeso fino al 31 ottobre)
10% su potassa
Esclusi i prodotti USMCA

Cina



Fentanyl IEEPA 20%
Reciprocal IEEPA 10%
(fino al 10 novembre) Sec. 301 7.5-100%

Brasile



IEEPA Dazio reciproco 10%
+ IEEPA 40%
Esclusi acciaio, alluminio, rame, auto e parti

India



IEEPA Dazio reciproco 25%
+ 25% a titolo di dazio secondario(*)

(*) Il dazio “secondario” sarebbe stato imposto mediante **E.O. del 6 agosto** u.s. in risposta al continuo acquisto di petrolio dalla Federazione Russa da parte dell’India. Tale misura denominata c.d. *secondary tariff* è equiparabile alle *secondary sanctions* statunitensi e apre la strada all’imposizione di misure analoghe verso altri paesi in futuro

Paesi con i quali gli USA hanno concluso/stanno concludendo accordi specifici e relativi dazi reciproci

Unione Europea Regno Unito



15%



10%

Giappone



15%

Corea del Sud



15%

Vietnam



20%

Filippine



19%

Indonesia



19%

Pakistan Svizzera










19%



15%

Overview dei dazi USA per categoria merceologica

<p>IN VIGORE</p>  <p>Sec. 232 Alluminio e prodotti derivati: 50%. Eccezione per Russia (200%) e UK (25%)</p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Sec. 232 Acciaio e prodotti derivati: 50%. Eccezione per UK: 25% (a giugno e agosto la lista di prodotti è stata ampliata)</p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Sec. 232 Automotive 25% Tranne USMCA, UK (10%), UE (15%) e Contenuto USA</p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Sec. 232 Parti automotive 25%* Eccetto USMCA Contenuto USA</p> <p><small>* Diversa regolazione all'importazione per le aziende che hanno l'assemblaggio finale negli Stati Uniti</small></p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Sec. 232 Rame: 50% Prodotti semilavorati in rame e prodotti derivati dal rame ad alta intensità, a partire dal 1° agosto</p>	<p>IN VIGORE (dal 14 ottobre 2025)</p>  <p>Sec. 232 Legname di conifere grezzo e lavorato/ prodotti in legno</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% generale • 25% per prodotti imbottiti in legno • 25% per mobili da cucina e da bagno • Eccezioni: Giappone e UE 15%; UK 10% <p><u>Dal 1° gennaio 2027:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% (mobili imbottiti), 50% (mobili da cucina e da bagno) 	<p>IN VIGORE (dal 15 gennaio 2026)</p>  <p>Sec. 232 Semi – conduttori 25% per i chip avanzati e prodotti derivati immessi in consumo o prelevati dal magazzino per la messa in consumo</p>
---	--	---	--	--	---	--

Prodotti e settori per i quali sono in corso investigazioni ai sensi della *Section 232*, all'esito delle quali potrebbero essere imposti dazi

 <p>Dispositivi medici e di protezione individuale</p>	 <p>Robotica e droni</p>	 <p>Materiali critici</p>	 <p>Macchinari industriali</p>	 <p>Aerei commerciali, motori a reazione e componenti</p>	 <p>Polisilicio e derivati</p>	 <p>Settore farmaceutico 100%</p>	 <p>Camion pesanti 25%</p>
---	---	--	---	--	---	--	---

02

La vicenda giudiziale

Il procedimento giudiziale dinanzi alla Corte Suprema USA relativo alla legittimità dei dazi IEEPA

3 settembre 2025:

Il Governo USA impugna dinanzi alla Corte Suprema la sentenza della Corte Federale di Appello confermato la sentenza della Corte del Commercio Internazionale (CIT) secondo cui le c.d. «IEEPA Tariffs» eccedono l'autorità del Presidente ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act e sono, pertanto, illegittime.

9 settembre 2025:

La Corte Suprema accoglie la richiesta dell'amministrazione Trump di esaminare in via prioritaria il ricorso da questi presentato avverso la decisione della CIT e stabilisce che le udienze preliminari dovranno concludersi entro il 30 ottobre, con discussioni orali previste per la prima settimana di novembre.

5 novembre 2025:

Si sono svolte le deduzioni orali (**“oral arguments”**) su tre tematiche principali ossia testo normativo, separazione dei poteri e limiti istituzionali, l'approccio della Corte è sembrato propendere verso l'illegittimità e l'abrogazione delle IEEPA Tariffs.

20 febbraio 2026:

1. La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la **decisione No. 24-1287, bocchia** i dazi reciproci (**«tariffe IEEPA»**) introdotti dal Presidente Trump nel **«Liberation Day»**.
Decisivi i 6 voti favorevoli, la decisione dichiara illegittime le tariffe.

4 marzo 2026:

La *Court of International Trade (CIT)* ha emesso un'ordinanza in un caso relativo al rimborso dei dazi, ordinando alla *U.S. Customs and Border Protection (CBP)* di avviare il processo per rimborsare tutti i dazi riscossi ai sensi dell'IEEPA.

2. Trump, annuncia nuovi dazi ai sensi **delle Section 122 e Section 301 of the Trade Act 1974.**

Le **“tariffe IEEPA”** dichiarate illegittime sono:

- **Dazi imposti a importazioni dal Canada, dalla Cina e dal Messico per far fronte al traffico di fentanyl;**
- **Dazi reciproci.**



La decisione della Corte Suprema sui dazi IEEPA

Il 20 febbraio 2026, con la decisione n. 24–1287, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata sulla legittimità dei dazi imposti ai sensi della International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilendo che

“la sentenza della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale nella causa n. 25-250 è confermata, mentre la sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nella causa n. 24-1287 è annullata, con rinvio della causa e istruzione di archiviazione per difetto di giurisdizione”.

La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tali misure tariffarie emergenziali.

I giudici supremi hanno pertanto concluso affermando che l’IEEPA non conferisce al Presidente il potere di imporre dazi doganali.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus

LEARNING RESOURCES, INC., ET AL. *v.* TRUMP,
PRESIDENT OF THE UNITED STATES, ET AL.

CERTIORARI BEFORE JUDGMENT TO THE UNITED STATES
COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT

No. 24–1287. Argued November 5, 2025—Decided February 20, 2026*

"The President asserts the extraordinary power to unilaterally impose tariffs of unlimited amount, duration, and scope. In light of the breadth, history, and constitutional context of that asserted authority, he must identify clear congressional authorization to exercise it. [...] We hold that IEEPA does not authorize the President to impose tariffs. The judgment of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit in case No. 25–250 is affirmed. The judgment of the United States District Court for the District of Columbia in case No. 24–1287 is vacated, and the case is remanded with instructions to dismiss for lack of jurisdiction". [Supreme Court Of The United States, Decided February 20, 2026]

La decisione della Corte Suprema USA relativa alla legittimità dei dazi IEEPA

✗ TARIFFE IEEPA TERMINATE

Con EO 14389 — effetto dal 24 feb 2026

EO 14193	1 feb 2025	Dazi su Canada — frontiera nord / fentanyl
EO 14194	1 feb 2025	Dazi su Messico — frontiera sud / immigrazione
EO 14195	1 feb 2025	Dazi su Cina — catena dell'opioide sintetico
EO 14245	24 mar 2025	Dazi sui Paesi importatori di petrolio venezuelano
EO 14257	2 apr 2025	Tariffe reciproche globali «Liberation Day»
EO 14323	30 lug 2025	Dazi su Brasile
EO 14329	6 ago 2025	Dazi su India — acquisto petrolio russo
EO 14380	29 gen 2026	Tariffe su Cuba (minacciate, mai applicate)
EO 14382	6 feb 2026	Tariffe su Iran (minacciate, mai applicate)

PRESIDENTIAL ACTIONS ENDING CERTAIN TARIFF ACTIONS

Executive Orders

February 20, 2026

✓ AZIONI NON TOCCATE DALL'ORDINE

Tutte le altre azioni adottate in forza degli stessi EO che non impongono dazi ad valorem aggiuntivi ai sensi dell'IEEPA — né implicano misure necessarie alla loro attuazione — restano pienamente in vigore.



Le ordinanze della CIT sul rimborso dei dazi IEEPA del 4 e del 6 marzo 2026

UNITED STATES COURT OF INTERNATIONAL TRADE

ATMUS FILTRATION, INC.,
Plaintiff,

v.

UNITED STATES,
Defendant.

Before: Richard K. Eaton, Judge
Court No. 26-01259

ORDER

UN ORDINE PARZIALE

L'ordinanza del 4 marzo:

- riguarda esclusivamente i dazi IEEPA che rientrano nell'ambito di applicazione della sentenza della Corte Suprema ossia i dazi reciproci e quelli sul «fentanil» imposti a Cina, Canada e Messico;
- Si rivolge solo ad unliquidated entries e liquidated entries non ancora definitive.

4 marzo: La United Court of International Trade (CIT), con ordinanza del 4 marzo 2026, ha ordinato all'autorità doganale statunitense (CBP) di escludere i dazi IEEPA da tutte le operazioni di liquidazione non definitive, disponendo altresì la riliquidazione di quelle già effettuate ma non ancora definitive.

*“Accordingly, it is hereby **ORDERED** that, with respect to any and all unliquidated entries that were entered subject to the IEEPA duties, U.S. Customs and Border Protection is hereby directed to liquidate those entries without regard to the IEEPA duties. Any liquidated entries for which liquidation is not final shall be reliquidated without regard to IEEPA duties.”*

Il 6 marzo, il giudice della CIT Richard Eaton, all'esito di una seduta a porte chiuse nel procedimento *Atmus Filtration, Inc. vs. United States*, ha **sospeso la sua precedente ordinanza del 4 marzo** **“to the extent that it directs immediate compliance”** prendendo atto di una dichiarazione presentata dal CBP (*Declaration of Brandon Lord*) alla luce dei limiti oggettivi e delle difficoltà del CBP a conformarsi immediatamente all'ordinanza.

Le ordinanze della CIT sul rimborso dei dazi IEEPA del 20 e del 27 marzo

CIT ORDER OF 20 MARCH 2026


La Corte per il Commercio Internazionale (CIT) ha ampliato l'ambito di applicazione del proprio provvedimento di rimborso ai sensi dell'IEEPA comprendendovi anche i dazi IEEPA aggiuntivi che l'amministrazione Trump ha imposto a Brasile e India lo scorso agosto.

[...] so as to encompass all duties imposed by various Executive Orders pursuant to the International Emergency Economic Powers Act ("IEEPA"), including those imposed on imports from Brazil and India. That amendment is included in this order.

CIT ORDER OF 27 MARCH 2026

La Corte per il Commercio Internazionale (CIT) ha ampliato l'ambito di applicazione del proprio provvedimento di rimborso ai sensi dell'IEEPA comprendendovi anche le importazioni già liquidate.

"ORDERED that, [...] Any liquidated entries for which liquidation is final shall be reliquidated without regard to the IEEPA duties."



La risposta di Trump: nuovi dazi Section 122 e 301 del Trade Act of 1974

PRESIDENTIAL ACTIONS

Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems

Proclamations

February 20, 2026

SECTION 122 TRADE ACT of 1974 – «*Balance-of-payments Authority*»

Cosa prevede?

SCOPO

Consentire al Presidente di adottare misure temporanee di restrizione delle importazioni in caso di problemi fondamentali della bilancia dei pagamenti (il bilancio tra quanto il Paese incassa e quanto spende verso l'estero).

STRUMENTI

Dazi doganali (*ad valorem*) fino al 15% e contingenti tariffari di importazione.

DURATA

Misura temporanea - Max 150 giorni, prorogabili solo con atto del Congresso.

PRESUPPOSTI

Deficit grave e serio della bilancia dei pagamenti, rischio di deprezzamento del dollaro, o squilibrio internazionale dei pagamenti.

SECTION 301 TRADE ACT of 1974 – «*Actions by United States Trade Representative*»

Cosa prevede?

SCOPO

Consentire all'United State Trade Representative (USTR), sotto indicazioni del Presidente, di adottare misure contro atti, politiche o pratiche di paesi esteri che violano accordi commerciali o costituiscono pratiche ingiustificabili, irragionevoli o discriminatorie.

STRUMENTI

Sospensione di concessioni tariffarie, imposizione di dazi o restrizioni su beni e servizi, accordi vincolanti con il paese estero.

PRESUPPOSTI E AZIONI

L'USTR ha avviato le indagini ai sensi della *Section 301* per valutare la futura possibile introduzione di dazi permanenti o più duraturi.

La risposta di Trump: nuovi dazi Section 122 e 301 del Trade Act of 1974

USTR Initiates Section 301 Investigations Relating to Structural Excess Capacity and Production in Manufacturing Sectors

L'USTR, ai sensi della Section 301, ha iniziato un'indagine verso 16 «US trade partners»: Cina, UE, Singapore, Svizzera, Norvegia, Indonesia; Malesia, Cambogia, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Messico, Giappone e India.

L'USTR contesta a questi paesi pratiche e condizioni economiche che determinerebbero sovraccapacità produttiva e distorsioni di mercato in numerosi settori industriali.

Le criticità riguardano, in particolare, eccessi di produzione, bassa utilizzazione degli impianti e interventi pubblici o non di mercato a sostegno delle imprese.

Il nuovo dazio introdotto con Proclama del 20 Febbraio in sostituzione dell'IEEPA

Misura introdotta a partire dal 24 febbraio

2026:

10%

DAZIO
AD VALOREM

Minacciato rialzo al

15%

PRODOTTI ESCLUSI DAL DAZIO AGGIUNTIVO

- ▶ Minerali critici & metalli (valuta/lingotti)
- ▶ Risorse naturali / fertilizzanti non producibili in US
- ▶ Farmaci e ingredienti farmaceutici
- ▶ Veicoli passeggeri e parti (selezionati)
- ▶ Beni Canada/Messico (USMCA) in esenzione daziata
- ▶ Energia e prodotti energetici
- ▶ Prodotti agricoli (manzo, pomodori, arance)
- ▶ Elettronica di consumo (selezionata)
- ▶ Prodotti aerospaziali, merci in transito
- ▶ Tessile/abbigliamento da Paesi CAFTA-DR

Dazi al 50% (Section 232) su acciaio e alluminio non si cumulano con il dazio del 10%

DURATA

150 giorni
24 feb – 24 lug 2026

BASE LEGALE

Section 122 Trade Act 1974


MOTIVAZIONE

Deficit beni \$1.200 mld; deficit c/c al 4% del PIL — il più alto dal 2008

03

Rimborso dei dazi

Rimborso dei dazi: regola generale



Rimborso dei Dazi IEEPA

Decisione della Court of International Trade (CIT)

Causa **Atmus Filtration, Inc. v. United States** (Ct No. 26-01259): la CIT ha ordinato alla Customs and Border Protection (CBP) di:

- Liquidare tutte le dichiarazioni doganali non ancora liquidate senza applicare i dazi IEEPA;
- Riaprire e riliquidare le dichiarazioni già liquidate ma non definitive, senza applicare i dazi IEEPA.

Il Sistema CAPE – Consolidated Administration and Processing of Entries

Brandon Lord (Executive Director CBP) ha comunicato alla CIT (dichiarazioni del 6 e 12 marzo 2026) che il volume senza precedenti di rimborsi rende necessario lo sviluppo di una nuova funzionalità all'interno del sistema **Automated Commercial Environment (ACE)**.

Sistema

CAPE (nuova funzionalità ACE)

Attivazione prevista

27 aprile 2026

Supervisione

CIT

Rimborso dei dazi: come funziona?

Consolidated Administration and Processing of Entries

+ Nuova funzionalità all'interno del sistema ACE (*Automated Commercial Environment*) che gestirà le richieste di rimborso.



Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), strutturata con quattro componenti:

- Portale per le richieste;
- Elaborazione massiva;
- Revisione e liquidazione/riliquidazione;
- Rimborso

CAPE permetterà a importatori e broker di inviare le richieste di rimborso tramite un **nuova funzionalità all'interno del portale ACE**, con upload dei file in formato CSV delle entry summaries.

Il sistema effettuerà automaticamente:

- verifica dei dati
- rimozione dei codici HTS IEEPA (Chapter 99)
- ricalcolo dei dazi senza IEEPA
- avvio della (re)liquidazione
- emissione del rimborso elettronico

Lo sviluppo del sistema è ancora in corso.

Si attendono anche maggiori informazioni circa:

- Data ufficiale di avvio;
- Indicazioni sulle scadenze dei rimborsi;
- Trattamento delle entries già liquidate.

Cosa fare?

- registrarsi per i rimborsi sull'Automatic Clearinghouse (ACH);
- ottenere i *liquidation reports* (broker o ACE);
- verificare lo stato di liquidazione delle entries soggette a dazi IEEPA



Il Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE)

Le 4 funzionalità integrate del CAPE

- 1 Portale delle richieste (Claim Portal)**
Portale web per il caricamento di file CSV con i riepiloghi delle dichiarazioni di importazione per cui si richiede il rimborso dei dazi.
- 2 Elaborazione in massa**
Rimozione automatica dei codici HTS legati ai dazi IEEPA e ricalcolo automatizzato dei dazi.
- 3 Revisione e liquidazione/riliquidazione**
Pianificazione ed elaborazione delle liquidazioni e calcolo degli interessi.
- 4 Rimborso**
Raggruppamento dei rimborsi per data di liquidazione e importatore; emissione su conto bancario precedentemente designato dall'importatore.

Punti ancora da chiarire

Tempistiche

Non sono ancora note le tempistiche previste per l'effettiva erogazione del rimborso.

Documentazione richiesta

Non è ancora specificata la documentazione da fornire al CBP tramite CAPE.

Come prepararsi al rimborso dei dazi IEEPA?

1

Verifica accesso Automated Commercial Environment (ACE) Portal

Controlla le credenziali attive. Se usi uno spedizioniere doganale, verifica che sia autorizzato ad operare per tuo conto.

2

Abilitazione e configurazione delle coordinate per il rimborso nell' Automated Clearing House ACH

I rimborsi sono erogati elettronicamente. Verifica che le coordinate bancarie ACH siano aggiornate presso la CBP.

3

Raccogli i dati delle Entry Declaration

Recupera tutti gli identificativi (entry summary) per le spedizioni con dazi IEEPA depositati. Normalizza i dati tra più brokers — il sistema CAPE richiede file CSV.

4

Individuare gli uffici doganali coinvolti

5

Mappa lo stato di liquidazione

Classifica le entry per stato: non liquidate, liquidate non definitive, o definitive.

6

Presenta Protests entro 180 giorni

Per le entry liquidate ma non ancora definitive, il protest preserva il diritto al rimborso — anche se CAPE non è ancora operativo.

Esempi di Calcolo del Rimborso

COSMETICI

RIMBORSO PIENO

Dazio IEEPA / MFN:	15% / 0%
Valore import:	\$100.000
Rimborso USA:	\$15.000
Addebito MFN:	\$0

MACCHINARI INDUSTRIALI

RIMBORSO PARZIALE

Dazio IEEPA / MFN:	15% / 6%
Valore import:	\$100.000
Rimborso USA:	\$15.000
Addebito MFN:	\$6.000

CALZATURE DA GOLF

NESSUN RIMBORSO

Dazio IEEPA / MFN:	0% / 37%
Valore import:	\$100.000
Rimborso USA:	\$0
Addebito MFN:	\$37.000

04

**PROCEDURA
OPERATIVA PER IL
RIMBORSO**

Come gestire il processo

- 1 Valutare la migliore modalità per incardinare le richieste di rimborso innanzi alle CBP;
- 2 Identificare gli importi indebitamente versati attraverso l'analisi delle *entry declaration* presentate fino al 20 febbraio 2026;
- 3 Predisporre la documentazione necessaria per presentare le *application*;
- 4 Seguire l'istruttoria fino al rilascio del provvedimento finale;
- 5 Prestare assistenza innanzi alla CIT in caso di diniego.

05

Accordo UE-USA

Accordo UE-USA

La commissione INTA del Parlamento Europeo ha votato giovedì 19 marzo u.s per inviare l'accordo commerciale UE-USA al voto dell'Aula. **Giovedì 26 marzo** il Parlamento Europeo ha adottato due testi per l'attuazione degli aspetti tariffari dell'accordo.

CONTESTO E ACCORDO

- ▶ L'accordo, concluso la scorsa estate, fissa un dazio del 15% per la maggior parte dei beni UE diretti negli USA.
- ▶ La Corte Suprema ha annullato i dazi globali IEEPA di Trump: il 15% concordato è ora in discussione.
- ▶ Washington ha comunicato ai funzionari UE che intende rispettare il patto, ma i dettagli attuativi restano poco chiari.

LE CONDIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Clausola Sunrise

Le preferenze tariffarie entrano in vigore solo se gli USA rispettano i propri impegni, tra cui ridurre i dazi sui prodotti UE con contenuto acciaio/alluminio < 50% fino a un massimo del 15%.
per i prodotti dell'UE con contenuto di acciaio e alluminio superiore al 50%, qualora gli Stati Uniti non riducano i loro dazi a un massimo del 15%, le preferenze tariffarie dell'UE per le esportazioni statunitensi di acciaio, alluminio e prodotti derivati cesserebbero di applicarsi sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Clausola Sunset

Il regolamento scade il 31 marzo 2028. La proroga richiede una nuova proposta legislativa preceduta da una valutazione d'impatto approfondita. Garantisce il pieno controllo parlamentare.

Clausola di Sospensione

La Commissione può sospendere le preferenze se gli USA impongono dazi aggiuntivi > 15%, discriminano operatori UE, minacciano l'integrità territoriale degli Stati membri o usano coercizione economica.

Meccanismo di Salvaguardia

La Commissione monitora l'impatto delle norme e può sospendere temporaneamente i dazi se le importazioni USA crescono del 10% in un gruppo di prodotti, causando gravi danni all'industria UE.

Parlamento europeo
2024-2029



TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0097

Non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 marzo 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (COM(2025)0472 - C10-0192/2025 - 2025/0260(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

First Sale for Export Rule

Di seguito è riportato un esempio illustrativo di una transazione a 3 livelli (parti) e dei potenziali risparmi derivanti dall'utilizzo della First Sale



Valore di prima vendita (transazione di prodotti finiti)

Include:

- Materie prime
- Manodopera
- Spese generali del produttore
- Margine del produttore
- Altri costi applicabili

**Ipotizzando un
markup del 20%
e aliquota di dazio
del 25%**

Seconda vendita (Valore Doganale Tradizionale)

Include:

- Valore di prima vendita, più:
 - mark up dell'intermediario
 - trasporto e assicurazione
 - diritti di proprietà intellettuale
 - amministrazione e altri costi applicabili

Requisiti chiave

- Back-to-back sales
- Arm's length
- Merce spedita direttamente negli Stati Uniti
- Tenuta dei registri

Merce spedita direttamente dal produttore agli Stati Uniti

First Sale for Export Rule: esempi

Esempio 1: azienda italiana della moda



Esempio 2: azienda italiana del settore luxury




Cost Unbundling – Overview

Il valore doganale è spesso determinato e dichiarato prima che vengano dedotti taluni elementi come:



- Rimuovere (o “unbundle”) elementi dal Prezzo dichiarato in dogana può facilitare una riduzione dei dazi
- Ciascuno degli elementi riportati sopra devono essere valutati caso per caso



Contacts

Massimo Fabio

EMEA Regional Leader

Partner, International Trade & Customs

Studio Associato (KPMG)

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 06 809631

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3
00185 ROMA

[Massimo Fabio | LinkedIn](#)





Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



kpmg.com/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Document Classification: KPMG Confidential

